



**Tribunale di Napoli**

**1 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Hubler

dott. Immacolata Cozzolino

dott. Ornella Minucci

Presidente rel

Giudice

Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2023 promossa da:

**RICORRENTE**

contro

**RESISTENTE**

**NONCHÉ**

Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,

**INTERVENTORE EX LEGE**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti del procedimento;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto disciplinarsi la genitorialità del piccolo n. a

Massa di Somma il 15.12.21 dalla relazione conclusa con la resistente lamentando la gestione del piccolo da parte della madre che non consentiva adeguati incontri del ricorrente con il figlio in considerazione delle esigenze lavorative, chiedendo per i succinti motivi in atti:

1. il piccolo *sarà affidato congiuntamente ai genitori, con residenza esclusiva presso quest'ultima;* 2. il piccolo *risiederà con la madre*

*e trascorrerà con Ella la settimana, ad eccezione dei pomeriggi del martedì o del giovedì, dalle ore 15 alle ore 21:30, orari durante i quali sarà affidata al padre, quando questi non sarà costretto, per motivi lavorativi, ad essere impiegato fuori regione;* 3. il piccolo

*, inoltre, trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno con il padre, alternativamente* 4. il fine settimana che di volta in volta il piccolo *trascorrerà*

con il padre, avrà inizio dalle ore 9 del sabato per concludersi alle ore 19 della domenica; 5. durante i tempi trascorsi con il padre, il piccolo potrà incontrare anche i nonni paterni; 6. resta salva la possibilità che, d'accordo entrambi i genitori, il piccolo possa trascorrere orari e giorni diversi da quelli sopra indicati, indifferentemente con il padre o con la madre; 7. il piccolo trascorrerà, durante le ferie agostane, due settimane con il padre, intervallate da una settimana con la madre, fermi restando eventuali differenti intese che vedano d'accordo entrambi i genitori e che tengano presenti le esigenze lavorative di entrambi; 8. le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) e natalizie (Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano), saranno trascorse dal piccolo, alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre; così anche per le festività di Capodanno e dell'Epifania e le ricorrenze di Ognissanti ed i Morti, nonché il compleanno del bambino. SUI RAPPORTI ECONOMICI 9. il Sig. , al fine di sostenere anche economicamente la crescita del piccolo , si impegna a versare un contributo, per il mantenimento mensile della minore, di euro 300,00 (trecento/00), che saranno erogati mediante bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra . 10. il Sig. si impegna, altresì, a versare, sempre a titolo di mantenimento del piccolo , gli importi corrispondenti al 50% delle spese mediche straordinarie (visite specialistiche e/o eventuali cure ed interventi non coperti dal S.S.N.), scolastiche (Viaggi di istruzione, testi di studio, eventuali corsi extracurriculari, ecc...), vestiario; spese che in ogni caso dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e successivamente dimostrate; tale disciplina, sarà disposta secondo quanto contenuto nel protocollo sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati presso il Tribunale di Napoli a marzo 2019. Il tutto con vittoria di spese e compensi legali in favore del sottoscritto difensore.

Venivano richieste relazioni dei servizi sociali e disposta la comparizione delle parti innanzi al giudice relatore delegato.

Si costituiva la resistente, contestando l'avverso dedotto rappresentando gravi comportamenti del ricorrente per i quali aveva proposto denuncia con richieste di misura cautelare, deduceva come in atti e concludeva:

in via d'urgenza e, dunque, inaudita altera parte: - Disporre il divieto, in capo al sig. di contattare ed avvicinarsi alla ricorrente ed ai luoghi da costei abitualmente frequentati e, in

particolare, al domicilio della famiglia di origine ed al luogo di lavoro, disponendo, se del caso, l'intervento dei preposti Servizi Sociali per quanto attiene gli incontri padre-figlio; -Allo stesso tempo, si chiede l'emissione d'urgenza di tutti i provvedimenti che l'Ill.mo Tribunale riterrà giusti ed opportuni anche e, soprattutto, nell'interesse del minore - Disporre la durata e le modalità attuative delle emesse misure di tutela. nel merito: 1) Affidare il figlio minore , in via esclusiva alla madre, attenendosi alle prescrizioni che l'Ill.mo Tribunale disporrà e, se del caso, anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per il minore, che verrà collocato presso quest'ultima, accordando al padre il diritto di visita secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più giuste ed idonee a garantire la massima tutela della prole nonché a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; 2) In via graduata e subordinata e salvo gravame, disporre l'affido condiviso del minore , ex art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori, con collocazione presso quest'ultima, accordando al padre il diritto di visita secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà più giuste e idonee a garantire la massima tutela della prole nonché a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; 3) Porre, in ogni caso, a carico del sig. , il contributo per il mantenimento del figlio di euro 400,00 (quattrocento/00), o quello maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Legge e da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque (5) di ogni mese; 4) Disporre a carico dei genitori, in ragione della metà ciascuno (50%), le seguenti spese per la prole: scolastiche (libri, corredo scolastico, mensa, etc.), per abbigliamento, per attività extra scolastiche (quali attività fisiche, interessi musicali e sociali) nonché quelle mediche non coperte dal S.S.N. Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori eccezion fatta per le spese mediche urgenti, documentalmente provate, riportandosi a tal riguardo al protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati presso il Tribunale di Napoli nel marzo 2019, anche per quanto attiene gli assegni familiari, ora denominato assegno unico, da corrispondersi in favore del genitore collocatario; 5) In via graduata e subordinata e, in ogni caso, ci si rimette all'Ill.mo Tribunale, confidando acchè, previa analisi del caso concreto, vengano adottati tutti i provvedimenti che garantiscano la massima tutela del minore sia in relazione all'affido che al diritto/dovere di visita del padre; 6) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

All'esito della comparizione, acquisite le relazioni dei servizi sociali, la procedura era rimessa al collegio per i provvedimenti di competenza previa acquisizione delle richieste del pubblico ministero.

Il P.M. in data 31.5.23 chiedeva: e il Tribunale voglia disciplinare in via provvisoria i rapporti prevedendo l'affido esclusivo del minore alla madre, diritto di visita paterno di due pomeriggi a settimana in spazio neutro con l'assistenza dei Servizi che relazioneranno con cadenza trimestrale in ordine all'andamento degli incontri ed ai rapporti tra le parti. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore venga determinato in € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiede infine che il Tribunale voglia invitare le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità invitando altresì il ricorrente ad effettuare controlli periodici presso il Serd. Riserva le proprie richieste all'esito."

Osserva il Collegio che in sede di udienza fra l'altro: "Le parti dichiarano la disponibilità a che le visite padre figlio avvengano in spazio neutro e si dichiarano altresì disponibili a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità separati attesa la pendenza di denunce tra le parti. Il ricorrente rappresenta che quando lavorava guadagnava fra gli € 1100,00 ed i 1500,00 € anche se tale somma era raggiunta raramente e avevo offerto di contribuire per 300 € mensili per il bambino e conferma questa disponibilità intendendo trovare un lavoro più vicino anche se peggio retribuito pur di vedere il bambino: la signora si riporta alle richieste in atti LCS A seguito di lettura le parti confermano le dichiarazioni rese che si hanno per sottoscritte. La difesa della parte resistente chiede emettersi un provvedimento provvisorio in ordine alla disciplina della genitorialità e non coltiva allo stato le richieste in via d'urgenza atteso che le condotte dalla costituzione in giudizio sono cessate."

Così, allo stato, non vanno assunti provvedimenti sulle richieste che non appaiono coltivate, pur dovendosi stigmatizzare comportamenti, che sia pur nel dichiarato intento di coltivare il rapporto genitoriale, esulano dalle modalità cui dovrebbero essere improntati i rapporti fra le figure genitoriali nell'interesse del minore, tanto più gravi ove assumano caratteri di rilievo penale -da accertarsi in altra sede – e vedano coinvolto il minore che quantomeno ha assistito alla conflittualità.

Ciò posto in attesa degli approfondimenti, alla luce delle richieste formulate anche da P.M. nell'interesse del minore, il Collegio, **in via provvisoria**, tenuto conto delle risultanze in atti ---

dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione presso la stessa con cui convive dalla nascita e dalla quale risulta ben accudito con il supporto della sua rete familiare, nel domicilio dei nonni in Napoli all'indirizzo indicato in via

dispone che le visite del minore con il genitore non collocatario dovranno avvenire in spazio protetto secondo un calendario che i servizi sociali già investiti provvederanno a redigere tenuto conto della tenera età del minore, del pregresso andamento della frequentazione e delle criticità evidenziate in atti e di quanto oggetto delle relazioni socio-ambientali, con aggiornamenti trimestrali a questa A.G.

vista la disponibilità delle parti dispone che le stesse seguano percorsi individuali (atteso che vi sono differenze fra le parti) di sostegno alla genitorialità e rafforzamento delle competenze genitoriali;

vista la disponibilità resa dal ricorrente in udienza dispone che lo stesso si sottoponga ad accertamenti bimestrali presso il SERD, ovvero con la diversa cadenza ritenuta opportuna da quel servizio, che indicherà altresì i percorsi necessari, relazionando in merito;

dispone che i servizi sociali già interessati coordinino tutti gli interventi sul nucleo relazionando con reazioni trimestrali da trasmettere a questa AG;

Pone a carico di \_\_\_\_\_ l'obbligo di corrispondere a \_\_\_\_\_ entro il 5 di ogni mese, a mezzo accredito su carta o conto il cui Iban sarà comunicato entro 7 gg dal presente provvedimento la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio \_\_\_\_\_ oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto tra magistrati del Tribunale di Napoli e COA nel marzo 2018;

**Ex art 64 bis norme di attuazione cpp** comunica altresì alla Procura sede che pende procedura civile ex art 337 e ss cc e che risulta sporta denuncia da parte della resistente

c.f. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ (NA) il \_\_\_\_\_,  
domiciliata in Napoli alla \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_,  
nato a Napoli il \_\_\_\_\_, residente in Napoli, alla \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
nonchè ulteriore denuncia a parti inverse.

Si chiede pertanto alla Procura sede Ex art 64 bis norme di attuazione cpp come riformato dalla legge 69/19 (Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà - *responsabilità* - genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente) la trasmissione, ove concluse le indagini preliminari, di quanto indicato ex art art 64 bis norme di attuazione cpp nei confronti dei predetti (appare pendere procedura n. \_\_\_\_\_ '22 RGNR modello 22 nei confronti di \_\_\_\_\_, nato a Napoli il \_\_\_\_\_, residente in Napoli, alla \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_).

**Rinvia all'udienza del \_\_\_\_\_ con termine per note in sostituzione di udienza sino alle h. 8,00 della stessa data**

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché la trasmissione delle richieste di cui al presente provvedimento alla Procura sede nonché ai servizi sociali competenti che relazioneranno alle scadenze indicate nonché entro l'1.12.23

Napoli, 26/05/2023 -1//6/23

IL PRESIDENTE REL

Dr. Carla Hubler